

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

## **INDICE**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 – Presupposto impositivo
- Art. 4 –Soggetti passivi
- Art. 5 – Base imponibile
- Art. 6 - Aliquote
- Art. 7 – Dichiarazione
- Art. 8 – Versamenti
- Art. 9 – Rimborsi e compensazione
- Art. 10 – Attività di controllo e sanzioni
- Art. 11– Riscossione coattiva
- Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento
- Art. 13 – Clausola di adeguamento

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà normativa prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e s.m.i..

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e normative vigenti.

## **Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## **Art. 3 – Presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.

2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, ove classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

## **Art. 4 – Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.

3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale, con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore. Resta fermo al riguardo quanto stabilito dall'art. 1, comma 681, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e s.m.i..

4. Nel caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, gli stessi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

7. Nel caso di soggetti possessori, l'unica obbligazione tributaria si determina come somma dell'obbligazione dovuta da ciascuno dei soggetti passivi.

## **Art. 5 – Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

2. Per la determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili, si applicano le

disposizioni normative in materia di IMU.

### **Art. 6 - Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere disposto l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività ed a tipologie e destinazione degli immobili.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

### **Art. 7 Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune ed approvato mediante determinazione dirigenziale, entro il termine stabilito dall'art. 13, comma 12-ter, del decreto-legge n. 201/2011, e s.m.i..

### **Art. 8 - Versamenti**

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione, nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore ad €. 6,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, a fronte di situazioni particolari.

### **Art. 9 – Rimborsi e compensazione**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse al tasso legale
3. Le somme da rimborsare possono essere compensate - su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso - con gli importi dovuti dal contribuente medesimo al Comune a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad €. 6,00.

### **Art. 10 – Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Con deliberazione della Giunta Comunale viene designato il Funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla TASI.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. Nel caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

5. Nel caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di €. 50,00.

7. Nel caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di €. 50,00.

8. Nel caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da €. 100,00 ad €. 500,00.

9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo e, se dovuti, della sanzione e degli interessi.

10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di €. 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

11. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente incamerate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, ove previsto e consentito dalle vigenti disposizioni legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

#### **Art. 11– Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973, e s.m.i., o tramite ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto n. 639/1910, e s.m.i..

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di €. 12,00.

#### **Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'anno di imposta 2019. Le preesistenti disposizioni normative afferenti al tributo sui servizi indivisibili rivenienti dai Regolamenti a suo tempo approvati dagli estinti Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso, debbono intendersi a tutti gli effetti automaticamente abrogate e superate con l'entrata in vigore di questo stesso nuovo Regolamento.

2. Resta ferma ad ogni modo la vigenza dei precedenti strumenti regolamentari in ordine a quanto concernente il tributo, e le corrispondenti sanzioni, per gli anni 2018 e precedenti.

#### **Art. 13 – Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

I richiami e le citazioni di norme nello stesso contenuti devono intendersi riferiti al testo vigente delle norme medesime.